

DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 2021

513/2021/R/GAS

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SESTA, 4308/2021 E 4465/2021, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A. IN TEMA DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI INCREMENTALI E DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI EFFICIENZA DEL SITO DI SAN POTITO E COTIGNOLA E DETERMINAZIONE DEI RICAVI D'IMPRESA PER L'ANNO 2022

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1182^a riunione del 23 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e s.m.i.;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (di seguito: decreto-legge 133/2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2009, di conferimento della concessione denominata "San Potito e Cotignola Stoccaggio" (di seguito: la Concessione);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10, in particolare il suo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG)" (di seguito: RTSG 2011-2014);
- la deliberazione 1 agosto 2013, 350/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 350/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS), nonché il suo Allegato A, recante la "Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018 (RTSG)";

- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2015, 75/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 75/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2015, 126/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 126/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 182/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 652/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 652/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 66/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 775/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 68/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 360/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2019, 90/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 90/2019/R/GAS); la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 297/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 297/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 535/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS), nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025 (RTSG)” (di seguito: RTSG 5PRS);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2021, 288/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 288/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 346/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 346/2021/R/GAS);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione III, 4 maggio 2016, n. 867/2016 (di seguito: sentenza 867/2016);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 8 ottobre 2018, n. 2232/2018 (di seguito: sentenza 2232/2018);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 giugno 2021, n. 4308/2021 (di seguito: sentenza 4308/2021);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 giugno 2021, n. 4465/2021 (di seguito: sentenza 4465/2021);
- le comunicazioni della società Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito: Edison Stoccaggio) del 17 giugno 2021 (prot. Autorità A/24885 del 17 giugno 2021) e 18 giugno 2021 (prot. A/25004 del 18 giugno 2021), con le quali è stata richiesta l’immediata esecuzione delle sentenze 4465/2021 e 4308/2021.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 419/2019/R/GAS l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025, di cui alla RTSG 5PRS; ai sensi dell’articolo 15 della RTSG

- 5PRS, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 maggio di ogni anno, la proposta dei ricavi di riferimento per l'anno successivo;
- con la deliberazione 288/2021/R/GAS l'Autorità ha avviato due distinti procedimenti per dare ottemperanza alle seguenti sentenze del Consiglio di Stato, nei termini e nei limiti indicati in tale deliberazione (cui integralmente, pertanto, si rinvia): (a) la sentenza 4308/2021, in materia di costi operativi incrementali; (b) la sentenza 4465/2021, in materia di ridefinizione dei criteri di misurazione del grado di efficienza del sito di San Potito e Cotignola (ai fini del riconoscimento dei ricavi di Edison Stoccaggio a decorrere dal 2015);
 - con la medesima deliberazione 288/2021/R/GAS l'Autorità ha inoltre sospeso, nelle more della conclusione del procedimento di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4465/2021, le attività istruttorie relative al procedimento di approvazione della proposta tariffaria relativa all'anno 2022 presentata da Edison Stoccaggio con comunicazione del 28 maggio 2021 (prot. Autorità A/22882 del 28 maggio 2021), ai sensi dell'articolo 15 della RTSG 5PRS per l'anno 2022;
 - con la deliberazione 346/2021/R/GAS l'Autorità ha determinato i ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio per l'anno 2022, rimandando la definizione dei ricavi d'impresa della società Edison Stoccaggio per l'anno 2022 agli esiti dell'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4465/2021;
 - la proposta tariffaria presentata da Edison Stoccaggio con comunicazione del 28 maggio 2021 risulta coerente con i criteri di cui alla RTSG 5PRS e con la percentuale di riproporzionamento dei ricavi di San Potito e Cotignola definita con deliberazione 297/2019/R/GAS, pari a 71,6%.

CONSIDERATO INOLTRE CHE, CON RIFERIMENTO ALLA SENTENZA 4308/2021 IN MATERIA DI COSTI OPERATIVI INCREMENTALI:

- con deliberazione 75/2015/R/GAS, a chiusura del procedimento avviato con deliberazione 350/2013/R/GAS, l'Autorità ha determinato le tariffe di stoccaggio del gas naturale relative agli anni 2012 e 2013 della società Edison Stoccaggio, rigettando la richiesta di riconoscimento dei costi operativi incrementali (di seguito, anche: CONI) relativi a detti anni; inoltre, con deliberazione 126/2015/R/GAS, nel determinare in via definitiva le tariffe della medesima società per l'anno 2014, l'Autorità ha parimenti deciso, anche per tale annualità, di non riconoscere i suddetti costi;
- il ricorso di Edison Stoccaggio, avverso i richiamati provvedimenti dell'Autorità, è stato respinto dal Tar Lombardia con la sentenza 876/2016; nell'ambito del giudizio di appello promosso dalla società, il Consiglio di Stato ha disposto una verifica con riferimento ai due profili oggetto dell'attività istruttoria svolta dall'Autorità, ossia: (i) se dalla documentazione prodotta da Edison Stoccaggio “*emerga, o meno, con sufficiente grado di certezza la riconducibilità causale del CONI esposti [...] ai progetti di investimento*”, e (ii) se “*sia attendibile, sotto un profilo tecnico-scientifico, il calcolo del gettito tariffario di raffronto assunto dall'Autorità*” per valutare coperti da tale gettito i costi operativi incrementali esposti;

- sulla base degli esiti della verifica, con la sentenza 4308/2021 il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l'appello di Edison Stoccaggio e annullato le deliberazioni 75/2016/R/GAS e 126/2016/R/GAS, precisando che *“l’Autorità, in sede di riedizione, dovrà conformarsi ai criteri e parametri stabiliti nella relazione di verifica e alle relative risultanze”*;
- in sintesi (e rinviando per gli altri aspetti alla motivazione della sentenza 4308/2021), la relazione di verifica, nei passaggi richiamati dal Consiglio di Stato, ha indicato:
 - (i) con riferimento alla riconducibilità dei CONI agli investimenti indicati da Edison Stoccaggio, che *“con riferimento alla classificazione dei costi riportati nella Tabella 7. “Prospetto dei costi riclassificati” della relazione della società BAIN & Company (2014) [prodotta da Edison Stoccaggio], possano concorrere alla quantificazione dei COE_{INV}, utili ai fini del calcolo dei CONI, soltanto le voci di costo operativo appartenenti alle seguenti categorie: Costi del personale relativi al solo sito di Collato (Costi diretti, sottocategoria della voce “Tot. Costi diretti del personale”); Acquisto materiali (Costi diretti); Manutenzioni (Costi diretti); Prestazioni tecniche (Costi diretti, sottocategoria della voce “Prestazioni”)*.

Per quanto riguarda le suddette categorie, sebbene non tutte le spese che concorrono alla definizione degli importi appaiano di indubbia riconducibilità agli investimenti, si ritiene comunque ragionevole assumere che le intere voci di costo possano considerarsi in qualche modo correlate con la gestione dei nuovi asset generati dagli investimenti.

Per tutte le altre voci riportate in tabella, allo stato attuale e sulla base della documentazione disponibile esaminata, [...] non è possibile verificare con sufficiente grado di certezza la riconducibilità causale dei Costi Operativi Effettivi riportati con i progetti di investimento”;
 - (ii) con riferimento, invece, alla copertura o meno, mediante l'applicazione dei corrispettivi CVS, dei costi operativi incrementali, che *“non sia attendibile il calcolo del gettito tariffario di raffronto assunto dall’Autorità [...] come rappresentato negli atti procedurali”*; la relazione di verifica, infatti, precisa che *“[a]pplicando pedissequamente la Norma, il comma 10.9 della RTSG [2011-2014] prevede il calcolo dei CONI relativi all’anno t-1 attraverso la valutazione della differenza tra la componente di ricavo RS^E riferita all’anno t+1 e i Costi Operativi Effettivi relativi all’anno t-1 correlati con gli investimenti dell’anno t-2. Il gettito tariffario di raffronto RS^E_{t+1}, che il Normatore individua come riferimento per il calcolo dei CONI, è stimato quindi mediante una proiezione della RS^E all’anno t+1 con il criterio di cui al 10.7. Si rileva che tale valutazione può e deve essere eseguita sulla base dei dati disponibili all’anno t, ossia l’anno di presentazione della proposta tariffaria”*; pertanto, *“il calcolo del gettito tariffario di raffronto assunto dall’Autorità, che prende le mosse da dati non disponibili al momento della presentazione della proposta tariffaria, appare non coerente con la ratio della Norma, ed in ogni caso non esplicitamente previsto dalla Norma stessa”*;

- con nota del 4 agosto 2021 (prot. P/30817), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società Edison Stoccaggio le risultanze dell'istruttoria per l'ottemperanza alla sentenza 4308/2021; in particolare, tenendo conto dei contenuti di tale sentenza, nonché della relazione di verifica, è stato evidenziato che il costo operativo incrementale deve essere determinato considerando:
 - a) le voci di costo operativo incrementale indicate in sede di verifica;
 - b) il "gettito tariffario di raffronto" determinato sulla base dei soli dati disponibili *ex ante*, ossia nell'anno di approvazione della proposta tariffaria; tale gettito può essere determinato come prodotto tra:
 - (i) il corrispettivo unitario variabile *CVS* aggiornato all'anno $t+1$ mediante criterio di cui al comma 10.7 della RTSG vigente nel periodo regolatorio in esame;
 - (ii) la migliore stima *ex ante* dei volumi che saranno movimentati da e per stoccaggio nell'anno $t+1$; tale stima, seppur in via conservativa a causa della dinamica di crescita dei volumi che caratterizzava gli anni oggetto di esame, può essere assunta pari ai volumi di consuntivo registrati nell'anno $t-1$;
- sulla base dei criteri individuati nell'ambito del procedimento di ottemperanza, il costo operativo incrementale da riconoscere alla società Edison Stoccaggio risulta pari a 76.662 euro per il solo anno 2013;
- rispetto alle predette risultanze, la società Edison Stoccaggio non ha prodotto memorie, né ha fatto pervenire ulteriori elementi conoscitivi.

CONSIDERATO INOLTRE CHE, CON RIFERIMENTO ALLA SENTENZA 4465/2021 IN MATERIA DI MISURAZIONE DEL GRADO DI EFFICIENZA DEL SITO DI SAN POTITO E COTIGNOLA:

- con la deliberazione 66/2016/R/GAS, l'Autorità ha determinato d'ufficio i ricavi di Edison Stoccaggio per l'anno 2015, decidendo di procedere a un riconoscimento solo parziale delle immobilizzazioni relative al sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola, *"attraverso l'applicazione di un coefficiente di riproporzionamento, determinato come rapporto tra: (a) l'efficienza attesa, determinata come rapporto tra il costo atteso di investimento e la capacità complessiva di spazio di working gas, come deducibile dalla [Concessione San Potito e Cotignola]; (b) il rapporto tra il costo effettivo di investimento e la capacità complessiva di spazio di working gas effettiva, determinata sulla base della capacità offerta al mercato e dei quantitativi di pseudo working gas"*;
- la deliberazione 66/2016/R/GAS ha previsto anche un meccanismo di aggiornamento annuale del predetto coefficiente, per tenere conto dell'evoluzione dei costi di investimento e della capacità complessiva di spazio di *working gas* effettiva, con eventuale conguaglio in occasione delle determinazioni definitive relative all'anno 2019;
- con la medesima deliberazione 66/2016/R/GAS, di determinazione in via definitiva dei ricavi di Edison Stoccaggio relativi all'anno 2015, l'Autorità ha riconosciuto i costi di investimenti relativi allo sviluppo del sito di San Potito e Cotignola come

immobilizzazioni in corso al 31/12/2014, in quanto il sito in parola sarebbe entrato in esercizio solo nel successivo periodo di regolazione (ossia successivamente al 31 dicembre 2014), senza pertanto riconoscere, nei ricavi di riferimento relativi all'anno 2015, né la prima quota di ammortamento dei suddetti investimenti né l'incentivazione prevista dalla RTSG 2011-2014;

- tutte le suddette decisioni dell'Autorità sono state impugnate da Edison Stoccaggio; con la sentenza 2232/2018, il Tar Lombardia ha però respinto il ricorso della società, che ha quindi interposto appello; nell'ambito del giudizio di appello, con riferimento al coefficiente di riproporzionamento introdotto dalla deliberazione 66/2016/R/GAS, il Consiglio di Stato ha disposto una verifica, chiedendo *“se possa dirsi ragionevole sul piano tecnico-scientifico il riferimento operato soltanto al costo dello spazio, senza considerare quello della punta, nonché la scelta dell'Autorità di tenere conto, nella determinazione dell'efficienza del sito, anche dei quantitativi di pseudo working gas, e di valutare l'efficienza economica del progetto nel pieno periodo di regimazione del sito sulla base delle prestazioni operative raggiunte dopo soli due anni dalla messa in esercizio”*;
- anche alla luce degli esiti della verifica, il Consiglio di Stato, con la sentenza 4465/2021, ha accolto in parte l'appello di Edison Stoccaggio, annullando quindi la deliberazione 66/2016/R/GAS, *“con tutti gli effetti conformativi che ne conseguono in sede di riedizione”*; in particolare, il Consiglio di Stato:
 - in primo luogo, ha accolto l'appello nella parte relativa all'individuazione dell'entrata in esercizio del sito di San Potito e Cotignola, momento che – con riferimento specifico al riconoscimento degli incentivi previsti dalla RTSG 2011-2014 – deve essere inteso, secondo il giudice, con riferimento non al momento in cui gli utenti possono accedere alle nuove capacità del sito (c.d. entrata in esercizio commerciale), ma *“alla data di effettuazione degli investimenti”*;
 - in secondo luogo, ha accolto l'appello nella parte in cui contesta la decisione dell'Autorità di misurare l'efficienza del sito in esame facendo solo riferimento alla prestazione di spazio, e non anche di punta; a base di tale giudizio, il Consiglio di Stato ha condiviso gli esiti della relazione di verifica la quale, secondo il giudice amministrativo, *“ha, in primo luogo, riconosciuto la rilevante importanza della prestazione di punta nella gestione del sistema nazionale degli stoccaggi; ha, in secondo luogo, rilevato come le prestazioni del sito in esame in termini di prestazione di punta, rispetto alla media dei siti di stoccaggio italiani, siano più significative di quelle di spazio, affermando pertanto la necessità di considerare su un piano paritario l'importanza dello spazio e quella della punta [...]”*;
 - in terzo luogo, ha altresì accolto l'appello con riferimento alla decisione dell'Autorità di misurare l'efficienza del sito di San Potito e Cotignola in base all'intera capacità di *working gas*, sulla base del fatto che *“[l]a relazione di verifica perviene [...] alla conclusione della non conformità ai correnti parametri di ragionevolezza tecnica della scelta dell'Autorità di calcolare i valori di efficienza economica del sito tenendo conto anche dei quantitativi di*

pseudo-working gas, e della conseguente erronea e illegittima applicazione del c.d. coefficiente di riproporzionamento”;

- in quarto luogo, invece, il Consiglio di Stato – sempre in base agli esiti della verificaione – ha ritenuto ragionevole la scelta dell’Autorità di valutare l’efficienza economica del progetto nel pieno periodo di regimazione del sito, sulla base delle prestazioni operative raggiunte dopo soli due anni dalla messa in esercizio; infatti, ha precisato il giudice amministrativo, la relazione di verificaione ha sul punto concluso (in coerenza con la deliberazione 66/2016/R/GAS) “*nel senso della non divisibilità della proposta [di Edison Stoccaggio] di rimandare al termine del periodo di regimazione le valutazioni di natura tariffaria, comportando siffatta proposta un’inversione del principio di prudenza in quanto farebbe gravare sui consumatori finali il costo integrale di una infrastruttura prima ancora che ne venga definitivamente accertata la riconoscibilità in termini tariffari”;*
- dalla sentenza 4465/2021 deriva quindi la necessità di misurare il grado di efficienza del sito di San Potito e Cotignola sin dal suo periodo di regimazione, tenendo comunque conto delle prestazioni reali del sito di San Potito e Cotignola rispetto a quelle definite nella relativa Concessione; a tal fine, tuttavia, l’Autorità, nel dare ottemperanza alla predetta sentenza:
 - da un lato, deve riconoscere pari rilevanza alle prestazioni di spazio e di punta;
 - dall’altro lato, nel determinare il grado di efficienza economica del sito, deve escludere il contributo dello *pseudo-working gas*;
- con la medesima nota del 4 agosto 2021 (prot. P/30817) sopra citata, il responsabile del procedimento ha comunicato alla società Edison Stoccaggio le risultanze dell’istruttoria per l’ottemperanza alla sentenza 4465/2021; al riguardo, tenendo conto dei contenuti di tale sentenza, nonché della relazione di verificaione, è stato rappresentato che il grado di efficienza del sito di San Potito e Cotignola deve essere determinato considerando:
 - a) la capacità di spazio di *working gas*, al netto dello *pseudo-working gas*;
 - b) la punta massima di erogazione;
- nell’ambito di tali risultanze istruttorie è stato inoltre rappresentato a Edison Stoccaggio che – in coerenza con l’indicazione del Verificatore di non considerare, ai fini della definizione di efficienza economica, lo *pseudo-working gas* – sempre ai fini della definizione dell’efficienza economica non devono essere considerati neanche quei risparmi di costo riconducibili ai risparmi sull’acquisto gas immobilizzato nel giacimento (*cushion* e *pseudo-working gas*), ossia che derivano dalle medesime caratteristiche del giacimento; ciò al fine di assicurare, nella definizione dell’efficienza economica, piena coerenza tra i criteri considerati per il calcolo delle prestazioni e quelli per l’individuazione dei relativi costi;
- sulla base dei criteri individuati nell’ambito del procedimento di ottemperanza, il coefficiente di riproporzionamento è stato determinato pari al 73,6%, attribuendo pari peso all’efficienza delle prestazioni di spazio, stimata pari a 54,0%, e all’efficienza delle prestazioni di punta di erogazione, stimata pari a 93,2%;

- rispetto alle predette risultanze istruttorie, la società Edison Stoccaggi non ha prodotto memorie, né altri elementi, ad eccezione di alcune considerazioni, svolte nell'ambito di un'istanza di accesso agli atti (avanzata in data 26 ottobre 2021) di altro procedimento in cui si approvavano le tariffe di stoccaggio della società Ital Gas Storage S.r.l. (di seguito: IGS), dalle quali emerge la preoccupazione della società Edison Stoccaggio di una possibile disparità di trattamento, compiuta dall'Autorità a suo danno, tra il sito di San Potito e Cotignola e il sito di IGS di Cornegliano Laudense;
- in particolare, la società Edison Stoccaggio ha lamentato il fatto che l'impianto di IGS, pur avendo *“caratteristiche simili”* a quello di San Potito e Cotignola, non risulterebbe aver *“mai subito alcun tipo di riproporzionamento, sicché non è chiaro se sia stata svolta, in relazione ad essi, un'analisi di efficienza ai sensi dell'art. 3.3 della delibera 531/2014/R/GAS paragonabile a quella operata nel caso di San Potito e, nel caso, quale metodologia sia stata concretamente impiegata ai fini della valutazione”*;
- queste ultime considerazioni critiche della società Edison Stoccaggio sono destituite di ogni fondamento, in quanto – come dovrebbe essere noto alla stessa società, e come già chiarito dall'Autorità nella deliberazione 90/2019/R/GAS (cui sul punto si rinvia) – il sito di Cornegliano Laudense è sottoposto alla speciale disciplina di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, con cui l'Autorità ha definito meccanismi regolatori incentivanti (applicabili su base volontaria) per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale del gas naturale, in attuazione dell'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 133/2014; a tali meccanismi, la società Edison Stoccaggio ha scelto di non aderire preferendo l'applicazione della regolazione ordinaria e dei relativi incentivi;
- peraltro, è appena il caso di ricordare che la deliberazione 182/2015/R/GAS, nel disciplinare il suddetto meccanismo incentivante, prevede già una specifica clausola di salvaguardia per il sistema, che misura il grado di efficienza dei siti di stoccaggio ammessi al regime incentivante secondo modalità anche più severe rispetto a quelle impiegate nei confronti del sito di San Potito e Cotignola (tale clausola, infatti, in caso di livelli di efficienza inferiori rispetto a quelli previsti in sede di ammissione, non si limita a intervenire sul meccanismo di incentivazione, ma interviene anche a ridurre il livello di remunerazione riconosciuto all'impresa); inoltre, mentre gli incentivi previsti dalla disciplina speciale di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS sono riconosciuti solo in seguito all'effettiva verifica delle prestazioni del sito alla fine del periodo di avviamento, gli incentivi previsti dalla regolazione ordinaria (applicabile al sito di San Potito e Cotignola) sono invece riconosciuti fin dalla realizzazione degli investimenti.

RITENUTO NECESSARIO:

- chiudere il procedimento per l'ottemperanza alla sentenza 4308/2021, nei termini di cui al secondo gruppo di considerati; e che, a tal fine, sia necessario disporre un conguaglio a favore della società Edison Stoccaggio, pari ad euro 76.662, per coprire

la differenza tra i ricavi approvati negli anni dal 2012 al 2014 e i ricavi ricalcolati considerando i costi operativi incrementali;

- chiudere il procedimento per l'ottemperanza alla sentenza 4465/2021, nei termini di cui al terzo gruppo di considerati; e che, a tal fine, sia necessario disporre un conguaglio a favore della società Edison Stoccaggio pari ad euro 3.817.275 per coprire la differenza tra i ricavi approvati negli anni dal 2015 al 2021, come conguagliati con deliberazione 297/2019/R/GAS, e i ricavi ricalcolati utilizzando un coefficiente di riproporzionamento pari a 73,6%;
- che i conguagli di cui ai precedenti punti debbano essere erogati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, a valere sul Conto Oneri Stoccaggio;
- determinare i ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio del gas naturale relativi all'anno 2022 della società Edison Stoccaggio sulla base della proposta inviata dalla medesima società in data 28 maggio 2021 (prot. Autorità A/22882 del 28 maggio 2021), ma considerando un coefficiente di riproporzionamento dei ricavi relativi al sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola pari a 73,6 % anziché pari a 71,6%

DELIBERA

1. di chiudere il procedimento di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4308/2021, volto a rideterminare i livelli tariffari del servizio di stoccaggio del gas naturale della società Edison Stoccaggio S.p.A., relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, secondo i criteri richiamati in motivazione;
2. di chiudere il procedimento di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4465/2021, volto a ridefinire i criteri di misurazione del grado di efficienza del sito di San Potito e Cotignola, ai fini del riconoscimento dei ricavi della predetta società a decorrere dall'anno 2015, secondo i criteri richiamati in motivazione;
3. di disporre, per l'effetto dei predetti punti 1 e 2, in favore della società Edison Stoccaggio un conguaglio complessivamente pari ad euro 3.893.937, a valere sul Conto Oneri Stoccaggio;
4. di determinare i ricavi di riferimento della società Edison Stoccaggio S.p.A. relativi all'anno 2022, come riportati nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento, sulla base della proposta inviata dalla medesima società in data 28 maggio 2021, ma considerando un coefficiente di riproporzionamento dei ricavi relativi al sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola pari a 73,6 % anziché pari a 71,6%;
5. di trasmettere la presente deliberazione a Edison Stoccaggio S.p.A. e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini